



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE ORDINANZA

ex ART. 700 c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa Ada Favarolo, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2019, letti gli atti ed i documenti prodotti,

ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 700 c.p.c. nel procedimento n. 53998/2018 R.G., vertente
TRA

XXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. (P.IVA. XXXXX) in persona del legale rappresentante p.t., XXXXX XXXXX, elettivamente domiciliata a XXXXXXXXXXXXXXX, in via XXXXXX n. X, presso lo studio dell'avv. Fabio Campanella, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A. (C.F. XXXXXXX) in persona del procuratore speciale XXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXXXXXX presso il cui studio è elettivamente domiciliata a XXXX, in via XXXXX n. XX, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 22 novembre 2018 la società XXXXXXXXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha dedotto che:

- la ricorrente ha stipulato diversi contratti (un finanziamento Fin Import estero, due finanziamenti rateali ed un derivato su valute) con la banca resistente
- in data 30 ottobre 2018, la società XXX ha provveduto ad effettuare la segnalazione a sofferenza della società XXXXXXXXXXXXXX presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- la segnalazione è illegittima in quanto non è stata preceduta da alcuna comunicazione ed è stata effettuata in assenza dei relativi presupposti, non essendo configurabile uno stato di insolvenza della società ricorrente né una situazione ad essa equiparabile;
- la banca non ha svolto alcuna istruttoria, come risulta dallo stato dei rapporti intercorrenti con la XXX Banca nei mesi immediatamente precedenti alla segnalazione e indicati nella visura della centrale Rischi; - la trasmissione all'intero sistema di un dato difforme dalla realtà, sotto il profilo del *periculum in mora*, può costituire un pregiudizio irreparabile per un soggetto che – come il ricorrente – svolge attività d'impresa e, come tale, ha una reputazione commerciale da salvaguardare soprattutto nei confronti del sistema, evidenziandosi quindi che *“il danno imminente e irreparabile consegue, pertanto, ex se dalla illegittima segnalazione.”*

Di qui, l'interesse della ricorrente ad ottenere un provvedimento, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., avente ad oggetto l'ordine alla banca di procedere alla immediata cancellazione della posizione *“a sofferenza”*, azione prodromica ad una domanda di risarcimento per il danno all'immagine.



La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della segnalazione operata dalla XXX s.p.a. perché la segnalazione non è stata preceduta da preavviso, né sono stati verificati i presupposti per la segnalazione "a sofferenza" e perché insito è il *periculum in mora*.

2. Si è costituita la società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rilevando che con lettera del 5 novembre 2018 (doc. 2) la banca aveva comunicato la segnalazione a sofferenza e, comunque, che il mancato preavviso non è sempre causa di illegittimità della segnalazione.

In merito ai presupposti della segnalazione a sofferenza, ha evidenziato che la ricorrente, a partire dal mese di settembre 2018, si è resa inadempiente all'obbligo di restituzione delle linee di credito concesse e che tale circostanza ha indotto la resistente a revocare gli affidamenti e a recedere dagli altri rapporti contrattuali in essere. La resistente ha poi escusso una garanzia pignorizia, all'esito della quale il debito della società ricorrente sarebbe pari ad euro 515.441,77. L'istituto di credito ha quindi deciso di segnalare la posizione a sofferenza presso la banca dati della Centrale rischi Banca d'Italia, dopo aver svolto un'adeguata istruttoria (doc. 12). La società resistente ha infine osservato che la società XXXXXXXXXXXXX non ha in alcun modo provato il lamentato pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Tanto premesso, mediante la Centrale dei Rischi la Banca d'Italia informa gli operatori del settore creditizio sull'indebitamento nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, fornendo notizie utili per accrescere la stabilità del sistema creditizio. La finalità perseguita con questo sistema informativo è quella di contribuire a: - migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo loro uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; - accrescere la stabilità del sistema finanziario; - favorire l'accesso al credito; - contenere il sovra-indebitamento (v. Istruzioni della Banca d'Italia, circolare 139\91, proposta di modifica - 18° Aggiornamento del mese di novembre 2018).

3.1. Quanto al profilo relativo al mancato preavviso, la necessità dell'informazione preventiva è espressamente posta a carico dell'intermediario solo nei confronti dei consumatori (art. 125 comma 3, T.U.B) mentre in relazione agli altri soggetti le Istruzioni della Banca d'Italia (circolare 139\91, 17° Aggiornamento del mese di giugno 2018, cap II, sez. 2, pa. 1.5) dispongono unicamente che "*gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*".

In ogni caso, la stessa ricorrente ha evidenziato che l'informativa obbligatoria non è configurabile quale richiesta di consenso, "*essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione*" (cfr. ricorso p. 2). Da ciò consegue che la parte avrebbe dovuto almeno allegare di non aver potuto, in conseguenza dell'omessa comunicazione, approntare i possibili rimedi per regolarizzare la propria posizione. In assenza di tale allegazione e considerata l'assenza di qualsivoglia riferimento, da parte della ricorrente, alla sua possibilità - se tempestivamente avvertita - di fornire alla banca elementi concreti per impedire la segnalazione, si ritiene che l'assenza di una comunicazione preventiva non assuma rilievo ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare. In conclusione sul punto, la circostanza che nella fattispecie la comunicazione della segnalazione sia stata effettuata in data 5 novembre 2018, ossia successivamente alla segnalazione medesima (del 30 ottobre 2018), appare irrilevante.

3.2. Sempre in ordine alla valutazione del *fumus boni iuris*, con riferimento ai presupposti per la segnalazione a sofferenza, è necessaria una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e, in particolare, al riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica. In questa prospettiva, il credito può essere considerato in "sofferenza" - ai fini dell'obbligo di segnalazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei



rischi”) che incombe sulle banche - allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità” (così, Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428; Cass., 16 dicembre 2014 n. 26361) E’ dunque condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la classificazione nella specifica categoria di censimento “a sofferenza” implica una valutazione da parte della banca o dell’intermediario finanziario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.

E’ onere della banca provare l’adempimento del proprio obbligo legale e quindi la corretta valutazione complessiva situazione finanziaria della propria debitrice e come, quindi, è giunta alla valutazione di segnalazione a sofferenza (artt. 1173 e 1218 e 2697 c.c.).

Nella fattispecie, tale onere non è stato assolto, non avendo la banca fornito adeguata prova circa lo svolgimento dell’indagine relativa alla complessiva situazione finanziaria del cliente.

Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della XXX, in effetti, risulta che a partire dal mese di settembre 2018 la società XXXXXXXXXXXX si è resa inadempiente in ordine alle linee di credito concesse, che tra il mese di settembre e i primi giorni del mese di ottobre 2018 la banca ha esercitato il recesso dai rapporti contrattuali in essere con la società ricorrente e che il 30 ottobre 2018 ha effettuato la segnalazione a sofferenza.

In definitiva, la società resistente non ha documentato la situazione di para-insolvenza che integra il presupposto della segnalazione a sofferenza, giustificando la segnalazione sulla base del mero inadempimento della XXXXXXXXXXXX s.r.l. in ordine ai rapporti intercorrenti tra le parti. Ai fini della istruttoria asseritamente svolta dalla XXXXXXXXXXXX, non si può attribuire alcun rilievo alla relazione prodotta (doc. 12 di parte resistente) che è un atto interno della XXX privo di data e di firma; non è stato poi allegato alcun documento a sostegno delle affermazioni contenute nella relazione che si fonda, essenzialmente sull’allegazione del prolungato inadempimento della società XXXXXXXXXXXX.

3.3. Parte ricorrente non ha invece dedotto nulla in ordine al pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile conseguente alla segnalazione illegittima, essendosi limitata ad affermare genericamente che *“E’ evidente che la trasmissione all’intero sistema di un dato difforme dalla realtà può costituire un pregiudizio irreparabile per un soggetto che – come il ricorrente – svolge attività d’impresa e, come tale, ha una reputazione commerciale da salvaguardare soprattutto nei confronti del sistema creditizio [...]”* (cfr. ricorso p. 7). Sono state poi richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali e si è concluso nel senso che: *“Il danno imminente ed irreparabile consegue, pertanto, ex se dalla illegittima segnalazione. E’ pacifica, pertanto, la ricorrenza anche del presupposto del periculum in mora al fine dell’accoglimento del presente ricorso”* (cfr. ricorso p. 8).

Anche a fronte della costituzione della società resistente che ha eccepito il difetto del *periculum*, la difesa di parte ricorrente all’udienza del 17 gennaio 2019 ha ribadito il carattere *in re ipsa* del pregiudizio derivante dalla segnalazione e ha evidenziato che nella fattispecie tale requisito deriverebbe dalla circostanza che la ricorrente intrattiene rapporti con altre dodici banche.

Effettivamente il *periculum*, in relazione alle ipotesi di illegittima segnalazione presso la centrale rischi, può fondarsi su elementi presuntivi, in quanto un’erronea segnalazione comporta un elevato rischio per l’imprenditore sia di revoca degli affidamenti già concessi sia di accesso al credito bancario, compromettendo così la prosecuzione dell’attività di impresa.



E' pur sempre necessario però che la parte che invoca la tutela cautelare assolva al proprio onere di allegazione di tali indici presuntivi relativi alla configurabilità del pericolo di pregiudizio irreparabile e imminente.

Nel caso di specie nulla è stato allegato. Anzi, rispetto alla segnalazione a sofferenza effettuata in data 30 ottobre 2018, all'udienza del 17 gennaio 2019 la difesa di parte ricorrente ha ribadito che i rapporti contrattuali con le altre dodici banche continuano ad essere in corso di regolare svolgimento, evidenziando così che sugli stessi rapporti alcun effetto ha avuto la segnalazione a sofferenza, né ha allegato la necessità per la ricorrente di accedere, allo stato, ad altri finanziamenti.

Da tali circostanze emerge l'insussistenza del *periculum in mora*, atteso che il pericolo di pregiudizio, allo stato attuale, si configura come meramente potenziale.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 37\2018, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle fasi del giudizio effettivamente svolte. **P.Q.M.**

- rigetta il ricorso;
- condanna la XXXXXXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della XXXXXXXXXXXXXXX s.p.a., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese forfetarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Così deciso a Milano il 7 febbraio 2019.

Il Giudice

dott.ssa Ada Favarolo

